


Bollettino ufficiale dell'UNEBA  
Unione Nazionale  
Istituzioni e Iniziative  
di Assistenza Sociale

*nuova*

anno XXXVII - n. 5/6 - 2011  
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)  
art. 1 comma 2 e 3, Roma

# *proposta*



**L'On. Avv. Giambattista Migliori  
Presidente dell'UNEBA offre  
al Santo Padre alcune  
pubblicazioni illustrative  
dell'attività dell'unione**

**3 SESSANTA ANNI DOPO - 2 - L'UNEBA NELLA  
SUA STORIA E NEI SUOI CONGRESSI**  
.....

**7 5 PER MILLE. LINEE GUIDA E MODELLI  
DI RENDICONTO**  
.....

**8 UN DISEGNO DI LEGGE  
SULL'IMPRESA SOCIALE**  
.....

**9 MULTICULTURALITA'  
NELLA SCUOLA PRIMARIA**  
.....

**11 DIRITTI DEI GENITORI ADOTTIVI**  
.....

**14 DETASSAZIONI SALARIALI  
INDICAZIONI PER GLI ENTI UNEBA**  
.....

**17 NUOVO CONTRATTO DI ACCOGLIENZA**  
.....

**18 IL PUNTINO AL CENTRO DEL BERSAGLIO**  
.....

**19 NORME GIURIDICHE – GIURISPRUDENZA –  
CONSULENZA**  
.....

**23 QUOTE ADESIONI UNEBA 2011**  
.....

**24 COLPO D'ALA: LE STAGIONI**  
.....

Foto di copertina:  
V Congresso  
Nazionale  
UNEBA,  
Torino 1966.



*nuova*  
**proposta**

Ricordiamo che l'UNEBA ha il suo sito [www.uneba.org](http://www.uneba.org) dove si trovano notizie aggiornate sulle varie tematiche che interessano i nostri associati e coloro, Istituzioni comprese, che operano nei settori socio – assistenziali. Per ricevere il servizio di Newsletter, in funzione dal 2008, scrivere a [info@uneba.org](mailto:info@uneba.org).

SESSANTA ANNI DOPO - 2

# L'UNEBA NELLA SUA STORIA E NEI SUOI CONGRESSI

di Maurizio Giordano

**DAL CENTRALISMO DELL'800  
AL PRIVATO SOCIALE**

Il IV° Congresso nazionale, svoltosi a Roma dal 28 al 30 maggio 1963 con il tema "*La legislazione assistenziale italiana: prospettive ed esigenze*" illustrato dal prof. Vitaliano Roviatti, costituì una chiara attestazione dei progressi conseguiti e del significato e della validità della presenza dell'UNEBA e fece il punto sulle iniziative di riforma dell'assistenza. Ne furono confermate l'adesione e l'approvazione delle massime autorità civili e religiose oltre alla partecipazione di un gran numero di organizzazioni ed enti assistenziali e della fiducia delle Istituzioni, che nell'UNEBA riconoscevano l'organismo nazionale di rappresentanza a tutti gli effetti, testimoniato dal fatto che in circa dieci anni di attività l'Associazione aveva raccolto circa undicimila adesioni (le scuole materne, successivamente confluite nella FISM, nata da una costola dell'UNEBA, aderivano alla nostra Associazione).

Nella sua approfondita relazione il prof. Roviatti fece un *excursus* storico dell'assistenza in Italia a partire dalla legge Rattazzi n. 753 del 3 agosto 1862 istitutiva delle Congregazioni di carità (successivamente trasformate negli ECA (Enti comunali di assistenza) che valorizzava le opere pie (ne saranno poi registrate, tra il 1880 ed il 1888, 21.819), viste in chiave di "beneficenza privata" in cui preoccupazione dello Stato è solo quella che le risorse ingenti della carità privata fossero saggiamente amministrate. Impostazione radicalmente rovesciata dalla legge Crispi n. 6972 del 1890 che, considerando l'assistenza e la beneficenza attività di interesse dello Stato, procedette alla "pubblicizzazione" di tutta l'assistenza, sia rispetto alle esistenti opere pie sia a quelle di nuova formazione, accentrando burocraticamente ogni forma di vigilanza e controllo. Nasce così la figura delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) oggetto di una legge che impone a questa nuova figura giuridica gli oneri e le limitazioni proprie della "contabilità pubblica", ma che non trae tutte le conseguenze derivanti dalla natura di enti pubblici, quali l'essere finanziariamente a carico dello Stato o da questo garantite, avere potestà autonoma, fruire di agevolazioni fiscali, etc. Le successive modificazioni e integrazioni (1923, 1926, 1928, 1937, 1944, 1945, 1954) non ne intaccano la logica, ma non impediscono la nascita di moltissime iniziative private - per lo più associazioni di fatto o servizi di istituti religiosi - tollerate dall'Amministrazione pubblica, tanto che nell'annuario statistico 1961 l'ISTAT censiva 5.711 istituti di ricovero con 381.534 ricoverati e ben 17.485 istituti per la "ricezione dei minori" con 659.830 assistiti.



nuova  
**proposta**

3

Con lucidità Roviatti presenta le due alternative radicali: trasferire tutta l'assistenza sul piano dell'iniziativa pubblica; ridurla tutta al fatto privato. Alternative da respingere in favore di una coesistenza di istituzioni pubbliche e private in rapporto di regolamentata complementarità. Interpretava così quelle tendenze generali in atto già individuate da S.S. Giovanni XXIII nell'enciclica *Mater et magistra*: la socializzazione, riflesso e causa di un crescente intervento pubblico anche in settori di particolare delicatezza, quali la sanità, l'istruzione, l'assistenza con la richiesta che i corpi intermedi e le molteplici iniziative sociali godano di una effettiva autonomia nei confronti dei poteri pubblici e perseguano i loro specifici interessi in rapporto di leale collaborazione subordinatamente alle esigenze del bene comune; e la sicurezza sociale, resa sempre più pressante dal sorgere del proletariato, dalla minaccia di disoccupazione, dai sistemi moderni di produzione. Così venivano sintetizzate le reali esigenze dell'assistenza privata: di svolgersi liberamente; di rinnovarsi fecondamente; di essere integrata e sorretta nelle difficoltà; di essere considerata per il suo elevato valore sociale.

Dall'ampio esame della situazione dell'assistenza in Italia, realizzata in massima parte dalle opere e iniziative private di ispirazione cristiana, con scarsi e disorganici aiuti da parte dello Stato, e dalle riflessioni sui problemi insiti in tale situazione, emersero indirizzi precisi per l'attività dell'UNEBA di impegno verso ben determinati e fondamentali obiettivi, indicati nella "mozione conclusiva":

- la tutela della libertà e dei diritti dell'assistenza privata, sostenendo con tutte le forze, presso i competenti organi parlamentari, le proposte conclusive presentate dalla Commissione ministeriale di studio (istituita nel novembre 1959), attenta ai punti di vista ed alle fondamentali aspirazioni delle istituzioni stesse;
- un più giusto ed esatto riconoscimento, da parte della pubblica opinione e dei competenti organi dello Stato, della essenziale funzione sociale delle istituzioni assistenziali e della fondamentale importanza delle loro attività, al fine della attuazione dell'assistenza nel nostro Paese;
- la concessione di più adeguati aiuti economici, veramente rispondenti alle reali esigenze assistenziali attuali per consentire alle istituzioni di perfezionare tecnicamente le loro attività così come esige la più moderna concezione dell'assistenza al fine di realizzare efficaci ed equi servizi alla cittadinanza;
- una più giusta comprensione - da parte dei competenti organi fiscali - delle finalità non lucrative delle istituzioni assistenziali e delle conseguenti necessità di concedere in loro favore adeguate agevolazioni per facilitare il raggiungimento degli scopi di assistenza, di educazione e di carità.

Furono poi indicati alcuni particolari obiettivi per il potenziamento e il sostegno - anche nei confronti dei

pubblici poteri - di alcuni settori dell'assistenza privata che risultavano di precipuo interesse, rispetto alle attese della società civile e ai bisogni della popolazione, nella premessa generale della libertà di idee e di iniziative formalizzando, all'interno dell'UNEBA, i settori: delle Scuole Materne; degli Istituti educativo-assistenziali; delle opere per l'accoglienza e l'assistenza agli anziani; dei Centri di assistenza diurna alla gioventù.

Lo stesso Congresso approvò anche l'istituzione delle Federazioni regionali, pur senza indicarne le competenze, rette da un Comitato composto dai presidenti delle associazioni provinciali o dai loro delegati e da un Presidente eletto dallo stesso Comitato.

### LA RIFORMA SECONDO LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DEL 1959

Il Congresso di Torino aveva largamente discusso l'ordine del giorno approvato dalla Commissione che il Governo aveva istituito nel novembre 1959; una Commissione composta da parlamentari, esperti, funzionari del Ministero degli Interni (allora competente in materia di assistenza sociale) per lo studio di un progetto di legge di riforma dell'assistenza. La riforma, dice il documento, deve ispirarsi alla Costituzione e al "patrimonio della nostra civiltà" e basarsi su: rispetto della personalità dell'assistito; finalizzazione alla eliminazione delle cause di bisogno, in modo che la persona sia aiutata a reinserirsi nella vita sociale; assunzione del criterio del bisogno come titolo di assistenza. La riforma, inoltre, dovrà chiaramente differenziare le attività degli Enti comunali di assistenza (ECA) e delle IPAB e facilitare l'acquisizione della personalità giuridica "senza che tale acquisizione rappresenti una discriminazione rispetto al diritto di esercitare l'assistenza che la Costituzione garantisce". La stessa Commissione governativa presentò un progetto di legge in cui, fra l'altro, proponeva che l'attività assistenziale fosse realizzata, oltretutto direttamente dallo Stato, da: enti predisposti ed istituiti dallo Stato e dotati di personalità giuridica pubblica (es. l'ONMI); enti riconosciuti con finalità esclusive o prevalenti di assistenza, aventi personalità giuridica privata; altri enti che di fatto svolgono attività assistenziale; enti cui lo Stato deleghi pro-tempore lo svolgimento di determinate attività assistenziali.

Le proposte di riforma della Commissione governativa, pur presentate in Parlamento e recepite in diverse proposte di legge, non ebbero purtroppo seguito, anche per l'evoluzione della situazione politica nel Paese, con l'affermarsi di concezioni sia laicistiche che marxiste che indirizzavano le prospettive di riforma dei servizi sociali e degli ordinamenti assistenziali verso il monopolio pubblico della stessa gestione dei servizi.



nuova  
**proposta**

4

In molti Congressi provinciali, che si attuavano in preparazione del V Congresso Nazionale, le opere e istituzioni aderenti all'UNEBA diedero corpo alle loro preoccupazioni orientando il futuro Congresso ad assumere posizione "di fronte alla auspicata realizzazione di un programma di sicurezza sociale, di fronte alla progettata programmazione economica, di fronte alla costituzione dell'ordinamento regionale, di fronte alla realizzazione di una gene-

rale riforma della legislazione assistenziale". Appariva altresì necessario contrastare la concezione che negava sostanziale natura di "servizio pubblico" di tante realtà a gestione privata, testimonianza concreta di fraternità, manifestazione di vera socialità, espressione della comunità cristiana che si veniva affermando nel Concilio Vaticano II come "chiesa dei poveri".

### MAGNIFICA TESTIMONIANZA STORICA

Così S.S. Paolo VI, ricevendo in visita privata il Consiglio nazionale dell'UNEBA il 5 maggio 1964, definisce l'UNEBA: "*Di fatto questa Unione è una magnifica testimonianza storica e presente della carità privata, e specialmente delle materne sollecitazioni della Chiesa, che essa si fonda con slancio sempre giovanile nelle anime più sensibili e aperte dei religiosi e delle religiose che si consacrano all'esercizio delle opere di misericordia, come pure del clero e del laicato cattolico... La vostra Istituzione si colloca luminosamente in questo contesto storico, richiesta dalle molteplici necessità del tempo presente, e vi tiene degnamente il suo posto. Ed è bene che sia una 'unione'. Le opere, che essa raccoglie, hanno il bisogno ed il dovere di unirsi: da sole ormai non potrebbero esplicare bene la loro missione. La società deve dare loro aiuto e qualche direzione, come deve dal loro esigere certe osservanze e certi servizi*"

Proseguendo nel suo lungo ed articolato discorso il Pontefice così individuava i principali scopi dell'UNEBA: perfezionare e qualificare i servizi della carità che devono qualificarsi sotto ogni aspetto "*come perfetti, tanto da servire come modello agli altri*"; ravvivare e tonificare lo spirito, per l'esempio che ciascuna opera offre alle altre; difendere le opere da ogni indebito assorbimento da parte dello Stato e stimolare e coinvolgere la spontaneità, la voglia di fare il bene, la ricchezza sentimentale ed umana dei cittadini.

Il V° Congresso nazionale si svolse a Torino nei giorni 4 e 5 giugno 1966 in un momento fortemente caratterizzato dai documenti e dallo spirito del Concilio Vaticano II, ma anche da un clima sociale e politico influenzato da un dirigismo orientato a documenti di programmazione fortemente pubblicistici. Esso era stato preceduto da importanti convegni e seminari di approfondimento sul piano civile ed ecclesiale: a Camaldoli (agosto 1964) su "L'assistenza e il bene comune", ed a Villa Cagnola di Gazzada - Varese - (settembre 1965) su "L'assistenza nel piano della programmazione economica". Per la prima volta, ed in anticipo sui tempi, il Congresso era stato preceduto da convegni regionali, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto che già prevedeva la costituzione delle Federazioni regionali.

Due le relazioni generali del Congresso torinese: del prof. Enrico Medi, su "*L'incidenza sociale ed economica dell'assistenza privata in relazione al progetto di programmazione economica*", e di mons. Mario Puccinelli, su "*L'assistenza nello spirito conciliare*". Esso raccolse e diede voce alle perplessità, agli interrogativi, alle contestazioni nei riguardi di settori della vita pubblica e anche di organismi cattolici, disorientati dal rapido evolversi del dibattito politico-sociale nel Paese. Annotava, a conclusione del Congresso, il vice presidente mons. Mario Puccinelli: "*L'UNEBA, in un mondo in cui pressioni, sete di potere, monopoli o simili realtà sono all'ordine del*

giorno, ha rischiato di non avere cittadinanza perché parlava invece di "servizio". Essa è stata soprattutto una voce. Nella facile polemica fra "pubblico" e "privato" ha ambito ad essere "ponte". Ha servito la causa dell'assistenza puntando tutto sulla "libertà". Ha difeso gli istituti in nome di questa libertà e con il preciso scopo di difendere coloro che negli istituti vengono assistiti".

S.S. il Papa Paolo VI fece giungere ai Congressisti, oltre ad un caloroso telegramma di saluto e di auguri, anche un messaggio particolare di adesione e di solidarietà: "Il Santo Padre, il quale segue con interesse l'attività e gli scopi dell'Unione, esprime la propria soddisfazione per quanto essa ha fatto finora, affinché l'assistenza prestata dai vari istituti ed enti ottenga risultati sempre più efficaci e lodevoli attraverso la coordinazione delle iniziative, la crescente qualificazione degli aiuti prestati, secondo le odierne esigenze; e incoraggia altresì lo sforzo compiuto in difesa della libertà e indipendenza dell'assistenza, secondo quella giusta autonomia dell'Unione, che i suoi Statuti ribadiscono e la ormai decennale esperienza ha comprovato come utilissima, nonché necessaria."

### TRA OPPOSTE IDEOLOGIE

Il VI° Congresso nazionale si tenne a Roma nel 1970 (11-13 maggio) sul tema "Assistenza, programmazione, famiglia", conclusosi con l'udienza generale nella Basilica di San Pietro nel corso della quale S.S. Paolo VI volle ribadire il suo affetto e la sua lunga partecipazione alla vita dell'UNEBA definendola "provvida Istituzione". Il Congresso si svolse in un momento molto delicato della vita politica italiana: Governo, Parlamento, opinione pubblica apparivano sempre più sensibilizzati ai problemi assistenziali; erano state presentate alcune proposte di legge di riforma dei servizi socio-assistenziali, improntate a ideologie e orientamenti non certo corrispondenti ai principi che ispiravano la presenza dell'UNEBA basati sui concetti di pluralismo, solidarietà, sussidiarietà

affermati nella Costituzione e nella Dottrina sociale della Chiesa (che, a sua volta, trovava contestazioni nello stesso ambito ecclesiale); si veniva ponendo un'impronta statalizzatrice che avocava al pubblico, in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali, programmazione, coordinamento, controllo e la stessa gestione di tutti i servizi sociali, sostenuta dalle forze politiche di sinistra, con scarsa attenzione delle altre organizzazioni democratiche. Il pluralismo veniva declinato solo in senso 'sociale', cioè di partecipazione delle rappresentanze sindacali e degli utenti negli organi consultivi di opere comunque a direzione e gestione pubblica, e non in senso istituzionale, cioè di libera ed autonoma presenza



nuova  
proposta

## STATUTO

(approvato dal Congresso Nazionale dei Rappresentanti degli Enti aderenti all'U.N.E.B.A. tenutosi in Milano nei giorni 26 e 27 gennaio 1955 e modificato dai successivi Congressi).

### Art. 1.

E' costituita con sede in Milano, l'UNIONE NAZIONALE FRA BLI ENTI DI BENEFICENZA E DI ASSISTENZA (U.N.E.B.A.).

Possono far parte dell'U.N.E.B.A. le istituzioni permanenti di assistenza e di beneficenza sprovviste di personalità giuridica e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che abbiano fini diversi dall'assistenza generica. I singoli Enti mantengono la propria autonomia statutaria e amministrativa.

### Art. 2.

Le attività, i programmi e le finalità degli Enti associati alla U.N.E.B.A. non debbono essere in contrasto con i principi cattolici.

### Art. 3.

L'U.N.E.B.A. persegue i seguenti scopi:  
a) promuovere lo studio dei problemi dell'assistenza soprattutto in relazione alla vita degli Enti associati e nei confronti dell'assistenza pubblica;

b) proporre ai competenti organi legislativi e governativi i provvedimenti ritenuti necessari al maggior fiorire della privata iniziativa in campo assistenziale;

c) affermare una operante solidarietà fra gli Enti associati, onde rendere le loro attività più coordinate, efficaci e rispondenti alle esigenze sociali.

di opere di cittadini singoli ed associati. Vi era stata la soppressione delle IPAB ospedaliere nella generale indifferenza delle stesse autorità ecclesiastiche, cui pure tante di queste opere facevano riferimento e nonostante che tutte nascessero da legati e donazioni di privati per lo più alla Chiesa. Erano altresì in corso inchieste parlamentari e amministrative sui problemi della povertà, dell'assistenza e sulle stesse opere - ma avendo attenzione solo a quelle private e particolarmente a quelle rette da ordini religiosi! - in essa impegnate; si profilavano vere e proprie rivoluzioni in settori tradizionali dei servizi ai "bisognosi", come quelli per l'assistenza psichiatrica, giustificate dalla situazione in cui tante opere pubbliche e private versavano, ma non inquadrata in una più generale visione del problema e senza sostenibili alternative, carenze queste che provocarono disagi ed il formarsi di una nuova priorità, quella dei "dimessi dagli O.P."

In questo scenario l'UNEBA ebbe la capacità di mostrare la propria disponibilità ad affrontare responsabilmente i nuovi problemi, i nuovi orientamenti, le nuove "offensive di chi puntava sullo statalismo, sul laicismo, su astratte formule di palingenesi sociale, e avrebbe voluto leggi, strutture amministrative, criteri d'intervento tali da mortificare l'iniziativa privata e la libertà di scelta dei cittadini"; e seppe farlo con decisione e volontà di rinnovamento. Nello stesso tempo prese decisamente posizione nei confronti di situazioni inadeguate e non rispettose delle esigenze delle persone assistite.

In quel delicato momento, di fronte al disinteresse o all'acquiescenza di molti esponenti politici, anche di proclamati orientamenti cristiani, prese consistenza la consapevole solidarietà e il sostanziale contributo di idee e di proposte della Conferenza Episcopale Italiana e di qualificati organismi ecclesiali, come la FIRAS, l'USMI, la CISM, e di centri culturali e associativi, come la "Fondazione Zancan" e il CNEC. Fu merito anche di tale collaborazione se l'UNEBA poté far emergere dal Congresso una meditata valutazione dei progetti presentati al Parlamento e con più convinto riferimento a quello dell'on. Foschi su "Organizzazione del settore dell'assistenza sociale e interventi per le persone in condizione o situazione di incapacità, e in particolare, per i disadattati fisici, psichici, sensoriali e sociali", alla cui elaborazione avevano collaborato esperti dell'UNEBA e che rappresentò il paradigma anche di successive iniziative parlamentari e governative. Ma si dovette anche constatare la necessità di una maggiore presenza nella manutenzione culturale, tecnica, legale, amministrativa di troppi Istituti che, assorbiti dall'impegno del lavoro assistenziale ed educativo ed alle prese con i quotidiani problemi gestionali, sembravano restare estranei al dibattito in corso nel Paese e refrattari alle nuove esigenze ed attese.

Sotto questo aspetto la relazione generale del presidente Migliori fu particolarmente esplicita, riferendosi alle tante realtà "chiuse", in cui manca il rispetto per

la dignità umana, non si coinvolge la famiglia, le ragioni della struttura vengono anteposte a quelle dell'assistito. Decisa anche la posizione sul dibattito, allora vivacissimo, sulle adozioni e sul rapporto famiglia-assistenza: "L'UNEBA - disse - è stata accusata da più parti di essersi schierata per l'adozione, e contro gli istituti. Se questa è una colpa, ce la possiamo prendere ben volentieri!" Si dovranno poi attendere quaranta anni per vedere decretata la chiusura degli istituti per minori... Sulla scorta del primo (e rimasto unico!) Programma quinquennale nazionale economico e sociale, egli lanciava anche l'idea di collegare le unità sanitarie locali adombrate nel Piano con gli ECA ed i Comitati di assistenza e beneficenza, una anticipazione di quelle che un decennio dopo sarebbero state in alcune regioni le Unità locali dei servizi sociali e sanitari.

Densa di suggerimenti era stata anche la relazione introduttiva del Presidente del Congresso, il sen. Ludovico Montini, presidente dell'A.A.I.I. (Amministrazione aiuti internazionali ed italiani, operante nell'ambito del Ministero dell'Interno) che aveva impostato il ragionamento sui rapporti tra pubblico e privato sulla base di un vero e proprio diritto all'assistenza, profilato sotto un quadruplici aspetto: esso è innanzitutto la finalità stessa dell'assistenza, cioè la soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona; in secondo luogo, l'essere un diritto comporta che tale soddisfazione debba avvenire secondo modelli (gli *standards* di cui parlava il Piano sociale ed economico nazionale) di prestazioni eguali e giuste; il terzo aspetto sottolinea che il diritto-dovere assistenziale acquista come tale carattere pubblicistico, vuoi statale che regionale; infine deve essere personalizzato sia riguardo all'avente diritto, che deve partecipare al processo effettuale, sia riguardo a chi ha il dovere di prestare l'assistenza. In questo quadro anche il dilemma "assistenza pubblica o privata" trova la sua giusta collocazione e soluzione: essendo un diritto, è chiaro che non può diversamente essere qualificato a seconda che il servizio sia prestato da un ente pubblico o da un ente privato.

"L'assistenza è una sola, senza altri aggettivi; quello che cambia, a seconda del variare delle condizioni storiche, è il modo di prestare l'assistenza; quello che può cambiare, ed essere pubblico o privato, è l'operatore". Sono passati decenni e il tema del diritto all'assistenza è ancora attuale!

### LE SCELTE DELLA CEI

Di grande importanza, per una storia dell'impegno della Chiesa nel campo caritativo, l'annuncio dato, nel suo intervento al Congresso, da S.E. mons. Andrea Pangrazio, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, della decisione di istituire Commissioni e Consulte per l'assistenza sociale a livello nazionale, regionale e diocesano.

Le Commissioni hanno il compito di svolgere azione di promozione nel settore dell'assistenza e di raccordo tra le istituzioni assistenziali in qualche modo dipendenti dall'autorità ecclesiastica; a livello centrale la Commissione opererà in collaborazione con la Commissione episcopale per i problemi sociali, mentre a livello regionale ogni Conferenza epi-

scopale regionale nominerà anche un vescovo o un sacerdote responsabile del settore. Particolarmente incisive le competenze delle Commissioni diocesane: promozione e programmazione dell'azione caritativa; coordinamento delle attività delle opere assistenziali e verifica della loro qualità; cura dei rapporti con gli enti locali; raccolta dei dati statistici delle opere assistenziali; collaborazione con gli istituti religiosi; esame dell'andamento, anche amministrativo delle opere; valutazione delle nuove opere.

Sul piano dello studio, alle Commissioni corrispondono Consulte a livello nazionale, regionale, diocesano. In particolare, quella nazionale dovrà seguire i lavori parlamentari, in modo che la legislazione rispetti i dettami costituzionali nell'interesse e a tutela della libertà e della responsabilità della persona, e offrire il suo apporto per la realizzazione del piano pastorale dell'assistenza. Analoghi, per i rispettivi piani di azione, i compiti delle Consulte regionali e diocesane.

Una riorganizzazione, come si vede, che razionalizzava l'articolazione ecclesiastica in tema di assistenza sociale, pur prevedendo, tra le altre, alcune modalità e tipologie di intervento proprie delle responsabilità dei laici, con il rischio di strumentalizzazioni e confusione di ruoli. Di qui l'intervento del vice presidente dell'UNEBA, mons. Puccinelli, che, nel ribadire il senso di appartenenza alla Chiesa e la disponibilità dell'Unione, richiamava l'attenzione di tutti sui limiti di iniziative di tipo "confessionale" e sottolineava il ruolo dell'UNEBA ed il suo cammino rivolto "non solo alla difesa degli enti, ma alla giusta considerazione dell'assistito; non alla sterile apologia delle iniziative private, ma alla loro qualificazione, al loro giusto risalto, in un quadro di collaborazione con lo Stato e gli altri enti pubblici". Un ruolo ed un cammino cui sempre l'UNEBA ha cercato attenersi, come dimostreranno anche i successivi Congressi e le future iniziative.

Profetiche e ancora attuali le parole di Mario Puccinelli: "Noi abbiamo sprecato fiumi di inchiostro e tanta saliva per parlare della Chiesa dei poveri, ma non inganna più nessuno questo discorso. La Chiesa dei poveri bisogna tradurla nella realtà da parte di una nostra testimonianza, ma anche di un avvicinamento a quelli che sono veramente poveri, perché non lo siano più, perché non siano almeno esclusi. Resteranno poveri, forse, ma non saranno esclusi, confinati in un ghetto". E ancora: "Il discorso politico deve portare a far sì che attraverso il discorso della famiglia, si possa fare in maniera che colui che dovrebbe andare a cose normali in istituti, possa avere la facoltà di restarsene tranquillamente a casa, con beneficio dell'erario pubblico, con beneficio suo e con beneficio della famiglia stessa".

Lo stesso Congresso approvò anche una serie di modifiche allo Statuto riguardanti il collegamento con l'ordinamento regionale che si stava realizzando in Italia, l'elezione del presidente e dei vice presidenti da parte del Consiglio anziché del Congresso, la possibilità di aderire all'UNEBA direttamente al centro in caso di mancanza delle associazioni provinciali, la costituzione di un Comitato d'onore. A questo furono subito nominati, per acclamazione, l'on. Giovanni Battista Migliori, che aveva fin dall'inizio presieduto l'UNEBA, e la vice presidente madre Maria Sors di San Giuseppe.



# 5 PER MILLE: LINEE-GUIDA E MODELLO DI RENDICONTO

di Alessio Affanni

*Publicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 dicembre 2010, sul sito istituzionale, il modello di rendicontazione del 5 per mille con annesso Linee-guida per la compilazione.*

**S**ono disponibili il modello e le Linee-guida per la compilazione del rendiconto inerente la destinazione delle quote del 5 per mille, obbligatorio per gli enti destinatari del beneficio, a pena della restituzione delle somme percepite.

In base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), tutte gli

enti che abbiano percepito quote del 5 per mille dell'Irpef sono tenuti a redigere un rendiconto circa la destinazione delle somme percepite (se pari o superiori a 15.000,00 euro per il 5 per mille 2008 ed a 20.000,00 euro per il 5 per mille del 2009 e degli anni successivi dovranno anche inoltrare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Per supportare le associazioni Onlus ad assolvere al proprio obbligo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un modello di rendiconto, accompagnandolo a "Linee-guida" che chiariscono termini, modalità, ambito di competenza ed ogni altro onere a cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le

sanzioni previste in caso di inadempimento. L'obbligo di rendicontazione sul 5 per mille deve essere assolto solo per le somme percepite dal 5 per mille del 2008 e per gli anni seguenti.

Anzitutto va chiarito che è necessario predisporre distinti rendiconti per ciascuna delle annualità di riferimento. Tenuti alla rendicontazione, ovviamente, sono anche gli enti riammessi dopo un'iniziale esclusione per vizi formali.

Nel caso di federazioni o di enti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia ricevuto la quota del "5% dell'Irpef" provvedendo, in seguito, a disporne a favore degli enti federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall'organismo che ha presentato la domanda di ammissione e ricevuto la somma erogata dal Ministero.

Il fac-simile di rendiconto, del quale è suggerita la compilazione tramite computer anziché a penna, è composto di due parti:

- una prima tabella intitolata "Anagrafica" do-

ve inserire le informazioni sull'associazione (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax);

- una seconda tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" dove vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita; nella griglia sono già riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo.

Il modello di rendiconto è scaricabile sia dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Per ulteriori chiarimenti si può consultare anche l'Istant Book predisposto da CSV.net (scaricabile dal sito [www.csvnet.it](http://www.csvnet.it)).


Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, deve essere corredato da copia del suo documento di identità.

Per tutte le associazioni è consentito corredare il documento contabile con una relazione descrittiva al fine di fornire informazioni più chiare e dettagliate circa l'impiego dell'importo ricevuto.

Nella Linee-guida è inoltre specificato che, nel caso in cui l'associazione beneficiaria abbia redatto il bilancio di esercizio secondo gli schemi forniti dall'Agenzia per le Onlus, l'obbligo di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso bilancio di esercizio, corredato dalla delibera di approvazione dell'organo di amministrazione (dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del 5 per mille percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione illustrativa).

Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille deve essere redatto entro un anno dall'effettiva percezione dell'importo spettante e, ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese di accreditamento dell'importo (per esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell'associazione nel mese di ottobre del 2010, il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011 e la trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati, da parte delle associazioni tenute, deve avvenire entro i 30 giorni successivi: nel caso esemplificato sarebbe entro il 30 novembre 2011).

In considerazione del fatto che la riscossione degli importi del 5 per mille può cadere in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e che, pertanto, il bilancio di esercizio può non rendere conto dell'utilizzo dell'intero ammonta-



nuova  
proposta

re della quota percepita, l'obbligo è assolto integrando il documento contabile in questione con il bilancio di esercizio dell'anno successivo.

I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5% dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento.

Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno 10 anni presso la sede legale dell'ente ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati anche alle associazioni non tenute all'invio.

Previste sanzioni (restituzione all'erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, dell'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato degli interessi) in caso di mancata rendicontazione o di mancato invio della documentazione, laddove l'associazione sia tenuta oppure se, a seguito di controlli, l'associazione beneficiaria non sia risultata in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio.

Per le associazioni tenute all'invio del rendiconto al Ministero si raccomanda la trasmissione per posta elettronica, che deve avvenire dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale al seguente indirizzo:

[dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it)

L'eventuale documentazione cartacea deve essere trasmessa per posta raccomandata, apponendo sulla busta la dicitura "Rendiconto 5% dell'Irpef", al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione I - Via Forno - n.8 - 00192 Roma.

## 5 PER MILLE 2011

Con circolare dell'agenzia delle entrate n. 9/Edel 3 marzo 2011 sono stati chiariti termini e modalità di partecipazione al 5 per mille 2011. Per le Onlus il termine per iscriversi agli elenchi, per via telematica, è stato fissato al 7 maggio 2011. Entro il 30 giugno 2011 va effettuato, a pena di decadenza dell'iscrizione, l'invio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale delle Entrate della propria regione, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, su modello appositamente predisposto, in cui il rappresentante legale dichiara che l'associazione possiede i requisiti per partecipare. Il rappresentante legale deve anche allegare copia del proprio documento d'identità.

Nel frattempo è stato anche pubblicato, sempre sul sito internet dell'agenzia delle entrate, l'elenco relativo al 5 per mille 2009 con l'indicazione delle associazioni beneficiarie (e dei relativi importi ottenuti) e di quelle escluse per mancanza dei requisiti richiesti.

## UN DISEGNO DI LEGGE SULL'IMPRESA SOCIALE

È stata presentata alla Camera dei deputati il 17 novembre 2010 la Proposta di Legge n. 3867, ad iniziativa dell'on. Luigi Bobba (PD) e di altri firmatari, intitolata "Misure a sostegno dell'impresa sociale". Analogo Disegno di Legge è stato presentato al Senato dall'on. Daniele Bosone (PD) in data 18 gennaio 2011. L'intento è di dare sostegno ed agevolazioni alle imprese sociali, definite qualche anno fa con il Decreto Legislativo n. 155/2006.

La Proposta di Legge n. 3867 propone, all'art. 1, l'ampliamento dei settori in cui opera l'impresa sociale, integrando l'elenco contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2006 con le attività di commercio equo e solidale, l'inserimento lavorativo di persone espulse dal mercato del lavoro o svantaggiate (individuate all'articolo 2 del regolamento CEn. 800/2008) e l'alloggio sociale.

L'articolo 2 introduce agevolazioni per i nuovi assunti di età inferiore a 30 anni, per i quali la quota di contribuzione sarebbe limitata nella misura dovuta per gli apprendisti. Agevolazioni di natura fiscale nel successivo articolo 3, con estensione all'impresa sociale di agevolazioni sull'imposta di registro, della possibilità di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali e in materia di erogazioni liberali.

L'articolo 5 tratta, invece, nei limiti delle direttive UE, si propone di riservare alcuni appalti a imprese sociali che inseriscono almeno il 60% di soggetti svantaggiati, in particolare se disabili.

L'articolo 6 propone poi che una quota del patrimonio trasferito dallo Stato a Comuni, Province e Regioni sia destinata allo sviluppo dell'impresa sociale, tramite richiesta degli enti interessati all'Agenzia del demanio.

L'articolo 7 stabilisce i termini entro i quali le cooperative sociali ed i loro consorzi (legge n. 381/1991) possono modificare i loro statuti per potersi iscrivere nei registri delle imprese sociali.

L'articolo 8, infine, propone di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Fondo unico per l'occupazione, uno specifico Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi ed ampliamento delle attività di imprese sociali e di istituire una commissione paritetica con compiti di indirizzo, controllo e di coordinamento della gestione delle stesse.



nuova  
proposta



# LA MULTICULTURALITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA

di Claudia Camicia\*

**5 perché** - ossia 5 motivi per conoscere, viaggiare, leggere, comunicare e divertirsi - è il titolo della prima rivista multiculturale per bambini di scuola primaria. Il titolo è uno slogan, un acronimo che contiene il distillato di un'idea, di un progetto. **5perché** riassume l'interesse dei bambini a comunicare e divertirsi sia con la fantasia che con le conoscenze, e risponde alle esigenze degli educatori che intendono utilizzare la lettura come mezzo di promozione sociale. La rivista è stata presentata nella prestigiosa *Fiera del libro per ragazzi di Bologna* e continua a "viaggiare" nelle regioni per presentarsi nelle scuole e nelle biblioteche.

## L'INTERCULTURA E I BAMBINI

La pluralità di culture, la loro interpretazione, l'origine etnica sono componenti di un patrimonio comune a tutta l'umanità. Tutti coloro che lavorano con la propria creatività dentro al laboratorio aperto dell'interculturalità assecondano quella "origine progettuale" dell'educazione interculturale che il pedagogista D. Demetrio rintraccia in Italia fin dal 1989. Il pedagogista distingue più precisamente quattro forme di origine:

**ideale:** generata da organizzazioni che operavano nell'interculturalità prima che il fenomeno dell'immigrazione esplodesse in tutta la sua potenza (Cem Mondialità e Mani Tese, p. es.);

**esperienziale:** tutte le iniziative originate dalle esperienze di risposta alle prime domande ed esigenze degli immigrati. Tra tante citiamo i corsi di alfabetizzazione, gli sportelli sanitario, amministrativo, sociale, ecc.;

**normativa:** si riferisce alle circolari e altri pronunciamenti legali;

**progettuale:** vale a dire il cantiere aperto in cui tuttora si progetta creativamente.

L'educazione interculturale si manifesta come promozione per attivare una convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme.



Sono i valori a mantenere l'assoluto primato, a consacrare la persona come unico referente universale, democratico; tra i valori indiscussi evidenziamo quelli del rispetto, del dialogo, dell'impegno, della libertà, della convivenza, della solidarietà, dell'uguaglianza.

L'educazione interculturale implica il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la conoscenza e la comprensione dei processi attraverso i quali si sono costruite le culture che si incontrano durante l'esperienza;
- l'elaborazione e il possesso individuale e collettivo di valori basilari per il rispetto della propria storia e di quella comune;
- l'interiorizzazione di conoscenze di capacità metodologiche che facciano vivere l'intelligenza del confronto e della interazione;
- l'atteggiamento solidale nei riguardi di ogni persona.

Superare l'assenza di familiarità e di informazione nella scoperta dell'altro facendo conoscere la lingua del Paese d'origine pur favorendo la lingua e la cultura d'origine è uno degli obiettivi da perseguire.

Quando parliamo di accoglienza infatti dovremmo anche considerare l'aspetto linguistico, che serve a creare la convivenza, a dare senso di coesione ed appartenenza. La depri-



nuova  
proposta

vazione linguistica è uno dei primi indicatori di povertà, purtroppo invece si tiene conto di altri aspetti, ritenuti erroneamente priorità, e si dimentica che l'uomo ha l'esigenza di comunicare, per capirsi e procedere verso un'integrazione reciproca. Il flusso migratorio odierno ci fa parlare di "fenomeno sociale dinamico" in continua espansione che tocca non soltanto le metropoli ma anche altri centri italiani.

L'intercultura nei progetti editoriali e sociali

La via interdisciplinare è la soluzione auspicata affinché i bambini ricevano un'educazione che investe la complessità delle espressioni letterarie, artistiche, musicali oltre che i dati storici e geografici

Gli elementi strutturali dell'educazione interculturale sono l'interazione, l'empatia, il decentramento e la transattività cognitiva. Ovvio definire l'interculturalità "un movimento di reciprocità" che sollecita un'empatia nei confronti degli elementi culturali "altri"

che si esprimono in forme di apprezzamento e stima, nel rispetto delle culture di appartenenza e di incontro. Più complesso può invece risultare abituarsi al decentramento inteso come capacità di assumere i punti di vista dell'altro.

Il decentramento narrativo prevede ricerche di materiali e strumenti che consentano di vivere esperienze di noi visti da altri quando gli altri siamo noi. Tutto ciò servirà a ribadire, all'alunno e in generale a ogni individuo, che una cosa può avere valore per se stessi e può non averlo per un altro. Il fine ultimo dell'incontro interculturale rimane l'opportunità di crescita per la persona, vale a dire la possibilità di un arricchimento culturale ed antropologico.

La cultura di altri Paesi provoca uno spiazzamento cognitivo, fa generare un pensiero divergente che differisce dalle nostre idee. L'esperienza interculturale si concretizza quando il bambino percepisce che nella narrazione dell'altra cultura c'è un pensiero divergente che può, se vuole, accogliere.

## LE CARATTERISTICHE DELLA RIVISTA 5PERCHÉ'

Ha un pratico formato quadrato 21 x 21, il contenuto (52 pag.) è generalista perché tratta argomenti diversi, è culturale perché dà spazio alla qualità e all'approfondimento delle varie informazioni contenute. Si muove tra culture diverse, soprattutto fra quelle più presenti in Italia andando alla ricerca di alcune basi che le legano tutte, propone i contenuti in più lingue (la fiaba - inserto collezionabile è narrata in italiano e almeno in un'altra lingua, anche altri parti sono tradotte e presentate in almeno altre due lingue), si contraddistingue per il tono narrativo

grazie alle fiabe, alle storie, ai fumetti, ai racconti, ai proverbi... mantenendo una forte componente ludica e interattiva. Mostri e segnalibri collezionabili, un gioco a fine anno che reimpiega il materiale trattato: questi altri punti di forza del progetto editoriale.

Il primo numero ha presentato argomenti in comune tra Cina e Filippine, il secondo tra

Romania e Marocco, per il terzo leggeremo di Perù e Polonia. Un approfondimento a parte merita la sinergia instaurata con la *Fondazione Mostra Internazionale delle Illustrazioni di Samede*: giovani e bravi illustratori hanno prodotto delle tavole originali per la fiaba, hanno illustrato la base di altre pagine creando una proposta originale che moltiplica le possibilità immaginative, sollecita l'educazione visiva dei piccoli, crea confronti anche con altri illustratori. La rivista si arricchisce quindi di un'accurata ricerca estetica che la differenzia dalle altre riviste attualmente in distribuzione.

Per favorire l'impiego nelle scuole e nelle biblioteche, nei centri con i mediatori culturali e nelle associazioni, si prevedono incontri e laboratori su richiesta; la redazione è già attiva con un sussidio cartaceo allegato alla rivista e con una sezione dedicata agli educatori nel sito. Il sito [www.5xk.it](http://www.5xk.it) infatti amplifica e arricchisce i contenuti, permette ai bambini di interagire, può diventare un punto di scambio anche da Paesi extraeuropei.

\* Presidente GSLG



nuova  
proposta

# I DIRITTI DEI GENITORI ADOTTIVI

di Luciano Conforti

Il Ministero del Lavoro, con nota n.39 del 5 novembre 2010, ha fornito un chiarimento, in risposta ad un interpello presentato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, in merito al congedo di maternità nel caso di **adozione internazionale**.

In particolare, il quesito dell'ANCI riguardava la possibilità di considerare congedo di maternità ex art.26, co.3 del D.Lgs. n.151/01 il periodo trascorso dal dipendente all'estero per lo svolgimento della procedura adottiva, anche qualora la stessa fosse stata interrotta e quindi non si fosse conclusa con l'ingresso del minore in Italia.

Il Ministero ha risposto positivamente al quesito, nel senso che la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto a fruire del congedo di maternità anche nel caso in cui la procedura di adozione internazionale venga interrotta.

## BASE GIURIDICA DEL DIRITTO

Il congedo di maternità in caso di adozioni internazionali è disciplinato dall'art.26, co.1-3-5 del D.Lgs. n.151/01, che prevede il diritto del lavoratore di fruire di un congedo di maternità di durata complessiva di 5 mesi.

Il **congedo**, può essere richiesto dalla madre o dal padre (anche qualora la madre vi rinunci, ex art.31 del D.Lgs. n.151/01), e deve essere **obbligatoriamente fruito entro i 5 mesi dall'ingresso del minore in Italia**.

In ragione della complessità e della lunghezza della procedura di adozione, la norma prevede altresì la possibilità che una parte del congedo sia fruita prima dell'ingresso del minore, e cioè durante il periodo di permanenza all'estero necessario per gli adempimenti delle pratiche connesse alla procedura di adozione.

Ai fini della fruizione del congedo nel periodo precedente all'adozione, il lavoratore dovrà ottenere dall'Ente Autorizzato all'adozione un'**apposita certificazione** attestante il tempo trascorso all'estero. Tale certificazione dovrà infatti essere allegata dal dipendente alla domanda di congedo di maternità da presentare all'Inps (circolare Inps n.16/08).

Ne consegue che solo in questa specifica situazione il congedo di maternità può essere fruito in modo frazionato e cioè durante il periodo di permanenza all'estero, nonché successivamente all'ingresso del minore in Italia, ferma restando la durata complessiva di 5 mesi (escluso il giorno di ingresso in Italia).

## L'ADOZIONE INTERROTTA

Il Ministero con il recente pronunciamento ha dunque confermato la possibilità di considera-

re il periodo trascorso all'estero come congedo di maternità ex art.26, co.3, D.Lgs. n.151/01, anche nell'ipotesi di interruzione della procedura di adozione a seguito di esito negativo degli incontri.

Per ottenere l'indennità Inps, il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituto la domanda di maternità (modello MAT cod. SR01), a cui dovrà allegare la certificazione rilasciata dall'Ente che ha gestito la pratica di adozione, dove sarà specificatamente indicata la durata della permanenza all'estero.

Come precisato dall'Inps nella circolare n.16/08, la produzione di questo documento è indispensabile per ottenere la liquidazione dell'indennità da parte dell'Istituto.

## L'ADOZIONE ANDATA A BUON FINE

Qualora, invece, la procedura adottiva vada a buon fine, il lavoratore/lavoratrice potrà fruire del congedo (intero o residuo, in caso di utilizzo parziale per i periodi trascorsi all'estero) successivamente all'ingresso del minore in famiglia e in Italia.

Il riconoscimento del trattamento economico a carico dell'Inps è in questo caso subordinato alla presentazione di copia dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali (CAI-9) da cui si evinca la data di effettivo ingresso del minore.

Nel caso in cui l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero è necessario allegare copia del decreto del Tribunale dei minori di trascrizione del provvedimento di adozione nel registro di stato civile (o relativa autocertificazione).

Le medesime tutele e regole sopra descritte valgono in caso di affidamento preadottivo internazionale.

## IL CONGEDO NON RETRIBUITO

In **alternativa** al congedo di maternità, per il periodo trascorso all'estero per l'espletamento delle pratiche pre-adottive, la/il dipendente può utilizzare un congedo che non è né indennizzato dall'Inps né retribuito dal datore di lavoro, così come previsto dal comma 4 dell'art.26 del D.Lgs. n.151/01.

Sebbene manchi una specifica disciplina, si ritiene che ai fini dell'ottenimento di questo congedo il lavoratore debba presentare una specifica richiesta al proprio datore di lavoro, nonché consegnare al rientro in azienda l'apposita certificazione emessa dall'Ente autorizzato che ha seguito la procedura di adozione attestante il periodo effettivamente trascorso all'estero per lo svolgimento delle pratiche.

Poiché tale congedo coinvolge soltanto il da-



nuova  
proposta

tore di lavoro, si ritiene che l'eventuale mancata esibizione dell'attestazione da parte dell'Ente autorizzato debba essere gestito con gli ordinari strumenti nell'ambito del rapporto individuale di lavoro.

Le medesime tutele e regole descritte valgono in caso di affidamento preadottivo internazionale.

#### GLI ALTRI DIRITTI

Come sappiamo, l'ordinamento ha realizzato il principio di equiparazione tra genitori adottivi e naturali. Riepiloghiamo quindi gli altri diritti spettanti ai genitori adottivi:

#### *Il congedo parentale*

In caso di adozione il congedo parentale, disciplinato dall'art.36 del D.Lgs.

n.151/01, può essere fruito per un massimo di 6 mesi in presenza delle seguenti condizioni:

- il congedo deve essere utilizzato prima del compimento della maggiore età da parte del figlio adottivo;
- il congedo deve essere richiesto entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Ai fini del trattamento economico a carico dell'Inps, l'indennità pari al 30% è riconosciuta, sempre nei limiti di 6 mesi, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

I periodi di congedo richiesti oltre i tre anni dall'ingresso (fino all'ottavo) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (in

caso di utilizzo sia da parte del padre che della madre, ovvero in caso di unico genitore), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati solo se ricorrono le condizioni reddituali previste dal co.3 dell'art.34 del D.Lgs. n.151/01 (il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che per l'anno 2010 è statopari ad €14.981,52).

Per fruire del congedo parentale, i genitori adottivi dovranno utilizzare la medesima procedura e tempistica prevista per i genitori naturali: il congedo deve essere richiesto attraverso il modulo AST/FAC cod. SR23 da presentare all'Inps prima dell'inizio del congedo, nonché al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo diversa previsione dei contratti collettivi (art.32, co.3 D.Lgs. n.151/01). Il CCNL Uneba non contiene detta previsione, pertanto valgono i 15 giorni di legge.

#### *I riposi giornalieri*

L'articolo 45 del D.Lgs. n.151/01, avente ad oggetto i riposi giornalieri, estende ai genitori adottivi la medesima tutela prevista per i genitori naturali dagli artt.39-41 del D.Lgs. n.151/01.

Dunque i genitori adottivi potranno usufruire di riposi pari a 2 ore al giorno (in caso di orario giornaliero pari o superiore a 6 ore), ovvero ad

### RIEPILOGO DEL DIRITTO AL CONGEDO

#### **Congedo di maternità/paternità in caso di adozione internazionale ex art.26 D.Lgs. n.151/01**

Durata (art.26, co.1)	max 5 mesi
Termini di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante il periodo di permanenza all'estero utile per lo svolgimento delle pratiche di adozione;</li> <li>• non oltre 5 mesi dall'ingresso del minore in Italia.</li> </ul>
Modalità di fruizione (art.26, co.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>modalità frazionata:</b> una parte <b>durante il soggiorno all'estero per le pratiche adottive, ed un'altra dopo l'ingresso del minore</b> (nel limite massimo di 5 mesi);</li> <li>• <b>modalità intera:</b> 5 mesi dopo l'ingresso del minore in Italia/famiglia.</li> </ul>
Altre modalità di fruizione (art. 26 comma 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in alternativa al congedo di maternità, per i periodi trascorsi all'estero per le pratiche adottive, la lavoratrice/il lavoratore può fruire di <b>un congedo non retribuito e non indennizzato</b>.</li> </ul>
Procedura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione modello MAT cod. SR01, con allegati;</li> <li>• <b>copia dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali;</b></li> <li>• <b>certificazione rilasciata dall'Ente che ha gestito la pratica di adozione</b>, con indicazione della durata della permanenza all'estero (art.26, co.5).</li> </ul>



una sola ora al giorno (in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore), che dovranno essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino.

#### ***I permessi per malattia del bambino***

In caso di adozione i congedi per malattia del bambino sono diversamente disciplinati dall'art.50 del D.Lgs. n.151/01, rispetto a quelli previsti per i figli naturali, in funzione dell'età del minore.

Per i figli adottivi di età non superiore a **6 anni** il congedo è riconosciuto senza limiti di utiliz-

zo, al pari di ciò che l'art.47, co.1 TU prevede per i figli naturali fino a **3 anni**.

Per i figli adottivi di età compresa tra i **6 e gli 8 anni**, il congedo è invece stabilito in massimo 5 giornate lavorative all'anno (al pari di quanto previsto dall'art.47, co.2 TU maternità per i figli naturali tra i 3 e gli 8 anni).

Qualora, invece, al momento dell'ingresso in famiglia il minore abbia un'età compresa tra i **6 ed i 12 anni**, i permessi per malattia del bambino possono essere fruiti entro 3 anni dall'ingresso e nel limite di 5 giornate lavorative all'anno.

### **Riepilogo degli altri diritti**

#### **Le altre tutele per la maternità in caso di adozione internazionale**

Congedo parentale (art.36, D.Lgs. n.151/01)	<u>Misura:</u> la stessa prevista per i genitori naturali (art.32, D.Lgs. n.151/01). <u>Modalità:</u> da fruire <b>prima del compimento della maggiore età del figlio ed entro gli 8 anni dall'ingresso</b> del minore. <u>Indennizzo:</u> stesse regole previste per i genitori naturali.
Riposi giornalieri (art.45, D.Lgs. n.151/01)	<u>Misura:</u> le stesse previste per il genitore naturale (artt.39-40-41, D.Lgs. n.151/01). <u>Modalità:</u> da fruire <b>entro il primo anno di vita del figlio</b> .
Malattia del bambino (art.50, D.Lgs. n.151/01)	<u>Modalità:</u> <b>-entro 6 anni</b> di età del bambino: <b>senza limiti</b> ; <b>-tra i 6 e gli 8</b> anni di età del bambino: <b>5 gg</b> lavorativi all'anno; <b>-età all'ingresso</b> compresa <b>tra 6-12</b> anni di età del bambino: <b>5 gg</b> lavorativi all'anno, purché fruiti entro 3 anni dall'ingresso.

### **FORMULARI**

#### ***Congedo non retribuito per adozione internazionale***

Spett.le (Ente)

**Oggetto: richiesta di congedo non retribuito per adozione internazionale di minore**

Con la presente la sottoscritta Vostra lavoratrice dipendente in servizio e avendo avviato la pratica per un'adozione internazionale, ai sensi dell'art.26, co.3 del D.Lgs. n.151/01, chiede un congedo non retribuito nel periodo dal..... al....., durante il quale si recherà all'estero per lo svolgimento della pratica di adozione.

A tale fine la sottoscritta allega la documentazione attestante l'avvio della pratica di adozione presso l'Ente autorizzato, e si impegna a fornire, al momento del rientro in Italia ed in azienda, la certificazione emessa dall'Ente autorizzato attestante il periodo trascorso all'estero ai fini dell'adozione.

Distinti saluti

#### ***Congedo per malattia del bambino***

Spett.le (Ente)

**Oggetto: richiesta congedo malattia del bambino ex art.50 D.Lgs. n.151/01**

Con la presente io sottoscritta..... Vostra lavoratrice dipendente in servizio a..... Chiede di assentarsi nel periodo dal..... al..... per malattia di mio figlio adottivo (nome) che richiede la mia assistenza.

A tale fine, in conformità alle previsioni dell'art.50 del D.Lgs. n.151/01, allego la seguente documentazione:

- copia dell'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali;
- certificato del pediatra convenzione con il SSN;
- dichiarazione di mio marito che attesta di non aver richiesto di fruire del congedo per lo stesso periodo a cui si riferisce la presente comunicazione.

Distinti saluti



# DETASSAZIONI SALARIALI

## INDICAZIONI PER GLI ENTI UNEBA

di Luciano Conforti

Con la **circolare 3/E del 14.2.2011** l'Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione agevolata con aliquota al 10% sui elementi salariali accessori connessi ad incrementi di produttività.

L'UNEBA ha già prodotto, su questa materia, una copiosa documentazione dando puntuali indicazioni circa le voci retributive, in vigore nel settore, che possono essere assoggettate ad aliquota agevolata; comprese, nel recente passato, le modalità di recupero della maggiore tassazione eventualmente applicata negli anni 2008-10. Tutti questi documenti sono presenti nell'archivio contenuto nella parte riservata di [www.uneba.org](http://www.uneba.org), a cui gli Associati possono accedere tramite password, e di essi, ai fini di una ricostruzione della vicenda, forniamo una completa elencazione:

- 11.1.10 – La Finanziaria del 2010 conferma la detassazione del salario di produttività
- 2.9.10 – Detassazione straordinari, premi e lavoro notturno a turni – come si applica quanto previsto dalla L. 126/08
- 27.10.10 – La detassazione delle erogazioni legate alla produttività nel Contratto Uneba
- 27.10.10 – La detassazione delle erogazioni legate alla produttività per il 2010 ed il recupero degli anni 2008 e 2009
- 23.12.10 – Detassazione del lavoro notturno, le indicazioni di Uneba Lombardia
- 27.1.11 – Salario variabile di qualità: decontribuzione e detassazione
- 21.2.11 – Detassazione di straordinari e di retribuzione premiale
- 18.3.11 – Schemi di accordo sindacale per la detassazione delle erogazioni legate alla produttività
- 30.3.11 – Detassazione delle ferie monetizzate
- 5.4.11 – Uneba Veneto – Accordo regionale sulla detassazione
- 5.4.11 – Uneba Lombardia: Accordo regionale sulla detassazione

Le novità della citata Circol. 3/E del 14.2.11 sono le seguenti:

### STRAORDINARIO: TUTTO DETASSABILE

Il primo riguarda gli straordinari, che a detta dell'Agenzia vanno in ogni caso **detassati**

**interamente: retribuzione ordinaria più maggiorazione.** Ciò rettifica parzialmente quanto abbiamo a suo tempo indicato, e cioè che solo lo straordinario notturno andasse interamente assoggettato all'aliquota agevolata.

Prendiamo dunque atto della precisazione dell'Agenzia e **provvediamo ad applicare l'aliquota fiscale del 10% su tutti i compensi per prestazioni rese ai sensi dell'art. 52 CCNL Uneba**, diurne, notturne o festive che siano, (comprenditive di quota ordinaria più maggiorazione. Restano confermati i limiti del beneficio (€6000 annui) e di reddito (€40.000 annui lordi), in vigore per il 2011.

### E' NECESSARIO L'ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE O AZIENDALE

La seconda novità riguarda la necessità che le voci salariali detassabili in quanto collegate alla produttività ed all'efficienza organizzativa siano concordate al livello "aziendale o territoriale".

Precisa l'Agenzia che "la necessità di un previo accordo collettivo va letta in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni (...) nel quadro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale".

Restano pertanto **escluse solo le erogazioni strettamente individuali.**

A seguito delle citate novità, Uneba ha predisposto schemi di accordo sindacale – tipo a livello regionale ed aziendale:

**Schema-tipo 1:** da utilizzare per la stipula di un **accordo a livello regionale**, nelle regioni in cui esista una Federazione regionale Uneba, ovvero Uneba sia comunque rappresentata attraverso un responsabile incaricato. Le singole Federazioni regionali o il rappresentante locale dell'Uneba potranno apportare **aggiustamenti** allo schema di accordo per rispondere ad eventuali specificità, ovvero a seguito di eventuali mediazioni sindacali, salvaguardandone la sostanza e gli obiettivi. L'accordo sarà valido solo per Enti ubicati nella regione, secondo il **principio di stretta territorialità** (esso quindi non sarà applicabile in eventuali strutture dell'Ente ubicate in regioni diverse). L'accordo potrebbe non essere riconosciuto



nuova  
**proposta**

to valido dal Fisco rispetto ad Enti non associati all'Uneba. Si consiglia alle Federazioni regionali, su richiesta degli Enti associati della propria regione, di **rilascia-**

**re una certificazione di iscrizione.** In via sussidiaria, la certificazione potrà essere rilasciata dalla Segreteria nazionale. L'accordo, con gli opportuni aggiusta-

### Schema-tipo n.1

(per regioni in cui è presente una Federazione regionale Uneba oppure è stato nominato un Responsabile)

#### ACCORDO SINDACALE REGIONALE

Il giorno.....in.....

tra

l'UNEBA Federazione regionale di.....rappresentata da:.....(ovvero: l'UNEBA rappresentata da.....)

e

Le OO.SS. territoriali.....rappresentate da.....

premesse:

- che con Circ. n.3/E del 14.2.11 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito indicazioni, per l'anno 2011, in merito all'imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e addizionali regionali e comunali da applicarsi sulle erogazioni accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, come disposto dall'art.1 comma 47 L. 220 del 2010 in attuazione dell'art. 53 comma 1 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n.122;
- che il suddetto art.53 L. 122/10 stabilisce che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva le somme erogate a lavoratori dipendenti del settore privato in forza di contratti collettivi territoriali o aziendali, in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa collegati ai risultati riferiti all'andamento economico dell'Ente e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- che nel territorio regionale di.....gli Enti rappresentati dall'UNEBA agiscono nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo, avendo come destinatarie del servizio persone in stato di fragilità psico-fisica e di marginalità sociale;
- che nel settore di attività come sopra descritto la qualità, la produttività e la competitività del servizio si perseguono assicurandone la continuità, il mantenimento nel tempo dello standard qualitativo, garantendo la tempestività e l'efficacia dell'intervento a fronte di esigenze e difficoltà emergenti ed adottando nell'organizzazione del lavoro forme di flessibilità capaci di far fronte alle variabilità delle esigenze nelle diverse realtà;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

I seguenti elementi retributivi accessori previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA, corrisposti sia in forma propria che forfetaria, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di produttività, qualità ed efficacia organizzativa come descritti in premessa:

- Lavoro straordinario (art. 52)
- Lavoro ordinario festivo e notturno (art. 53)
- Compensi per reperibilità (art. 56)
- Compensi per lavoro supplementare dei dipendenti part-time, effettuato anche in applicazione di clausole elastiche e/o flessibili (art. 23)
- Ferie e RoL residue monetizzate (art.55)
- Liquidazione Banca-Ore (art.66)
- Richiami in servizio (art.57)
- Premi variabili legati ai risultati di qualità e produttività del lavoro, attuati mediante recepimento di intese-quadro concordate al livello Regionale ovvero in applicazione di accordi sindacali stipulati al livello aziendale (art.5)
- Salario accessorio per funzioni di coordinamento (art.43).

Il presente accordo è valido per gli Enti che, nella Regione.....applicano il CCNL UNEBA e siano regolarmente associati alla stessa UNEBA. La certificazione della regolare adesione, qualora richiesta dalle competenti autorità fiscali, sarà rilasciata dall'UNEBA - Federazione Regionale di....

(ovvero: dall'UNEBA Segreteria nazionale)

Il presente accordo ha carattere interpretativo autentico tra le parti e decorre dall'1.01.2011.

Luogo, data e firme



nuova  
proposta

menti, potrà essere stipulato **anche in sede provinciale**, sia in presenza che in assenza, per qualsiasi motivo, dell'accordo regionale.

- **Schema-tipo 2:** da utilizzare per la stipula di un **accordo al livello aziendale**, nelle regioni ove l'Uneba non di-

sponga di una rappresentanza come sopra precisato. Non si esclude l'ipotesi che singoli Enti possano stipulare l'accordo in sede aziendale anche nelle regioni di cui al precedente punto 1, qualora l'accordo di livello regionale non fosse, in ipotesi, andato a buon fine per qualsiasi motivazione.

#### Schema-tipo 2

#### ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

Il giorno.....in.....si sono incontrati:

-XYZ in rappresentanza della .....(Ente) con sede in.....

e con sede/i operativa/e in.....denominata/e.....(struttura/e)

- ABC in rappresentanza dei lavoratori in servizio presso la ..... (struttura) in qualità di .....(OO.SS. firmataria/e del CCNL ovvero R.s.A).

Premesso:

- che con Circ. n.3/E del 14.2.11 l'Agencia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito indicazioni, per l'anno 2011, in merito all'imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e addizionali regionali e comunali da applicarsi sulle erogazioni accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, come disposto dall'art.1 comma 47 L. 220 del 2010 in attuazione dell'art. 53 comma 1 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n.122;
- che il suddetto art.53 L. 122/10 stabilisce che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva le somme erogate a lavoratori dipendenti del settore privato in forza di contratti collettivi territoriali o aziendali, in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa collegati ai risultati riferiti all'andamento economico dell'Ente e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- che la sottoscritta .....(Fondazione, Associazione, Ente) opera nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo, avendo come destinatarie persone in stato di fragilità psico-fisica e di marginalità sociale;
- che la scrivente..... (Fondazione, Associazione, Ente) applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA ed è regolarmente associata alla predetta Associazione;
- che nel settore di attività come sopra descritto la qualità, la produttività e la competitività del servizio si perseguono assicurandone la continuità, il mantenimento nel tempo dello standard qualitativo, garantendo la tempestività e l'efficacia dell'intervento a fronte di esigenze e difficoltà emergenti ed adottando nell'organizzazione del lavoro forme di flessibilità capaci di far fronte alle variabilità delle esigenze nelle diverse realtà;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

I seguenti elementi retributivi accessori previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA, corrisposti sia in forma propria che forfetaria, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di produttività, qualità ed efficacia organizzativa come descritti in premessa:

- Lavoro straordinario (art. 52)
- Lavoro ordinario festivo e notturno (art. 53)
- Compensi per reperibilità (art. 56)
- Compensi per lavoro supplementare dei dipendenti part-time, effettuato anche in applicazione di clausole elastiche e/o flessibili (art. 23)
- Ferie e RoL residue monetizzate (artt.50 - 55)
- Liquidazione Banca-Ore (art.66)
- Richiami in servizio (art.57)
- Premi variabili legati ai risultati di qualità e produttività del lavoro, attuati mediante recepimento di in-tese-quadro concordate al livello Regionale ovvero in applicazione di accordi sindacali stipulati al livello aziendale (art.5)
- Salario accessorio per funzioni di coordinamento (art.43).

Il presente accordo ha carattere interpretativo autentico tra le parti e decorre dall'1.01.2011.

Luogo, data e firme





# NUOVO CONTRATTO DI ACCOGLIENZA

di Tommaso Bisagno (\*)

Uneba Veneto, in collaborazione con l'associazione veneta Uripa, ha fatto realizzare dallo studio legale De Martini Ferrante di Padova un nuovo schema di contratto di ospitalità/ domanda di accoglimento per regolare i rapporti tra la persona ospite e la struttura (specificatamente, una casa di riposo) che lo accoglie.

Aspingere Uneba Veneto a cercare una nuova formulazione per lo strumento che viene quotidianamente impiegato dalle strutture sono state le diverse problematiche emerse nell'applicazione dei "contratti di accoglienza" generalmente in uso. Gli associati le hanno segnalate, e Uneba Veneto ha cercato di darvi soluzione.

Ad esempio:

- La persona accolta smette di pagare la retta concordata, e non c'è l'impegno dei familiari a supplire;
- i familiari dichiarano di non essere tenuti al pagamento della retta (con conseguente richiesta di restituzione delle somme già saldate) perché vi è obbligato il Comune;
- controparte della persona accolta, nel contratto di ospitalità, è l'ente che lo accoglie: quali accortezze deve avere la figura professionale che presenta il contratto al futuro ospite o ai suoi familiari?
- quando si perfeziona esattamente il contratto di ospitalità e quando inizia a produrre effetti?
- "l'anziano ha presentato domanda di accoglienza in più strutture, compresa la nostra, e poi ne ha scelta un'altra in cui ha trovato posto: come dobbiamo gestire questa situazione?"

Grazie all'intervento commissionato agli esperti, Uneba Veneto e gli enti hanno ora a disposizione un modello di contratto di accoglienza che, rispettando sempre le norme di legge, è pienamente idoneo a tutelare l'ente associato e la sua attività. E' innovativo rispetto ai contratti applicati attualmente in molti enti ed ha specifiche peculiarità.

Questo nuovo schema nasce dall'esperienza veneta e ad essa fa riferimento, ma può essere applicato in tutta Italia, fatti salvi i necessari adattamenti in base alle diverse situazioni regionali.

"Ma più ancora che la formulazione del testo del contratto – sottolinea il presidente di Uneba Veneto Francesco Facci – quel che è importante è il rispetto delle modalità di applicazione. Queste modalità poi diventano sostanza.

Quel che non è scritto nel contratto, cioè, è importante tanto quanto quello che è scritto".

Anche per questo Uneba Veneto ha scelto di organizzare un percorso formativo di presentazione e discussione del nuovo modello di contratto di accoglienza.

Fin da quando è stata semplicemente annunciata su [www.uneba.org](http://www.uneba.org) l'intenzione di presentare questo nuovo modello di contratto sono abbondate le richieste di informazioni: una trentina di enti, di tutta Italia s'è dichiarata interessata al percorso.

Queste disponibilità sono state confermate successivamente, ed altre se ne sono aggiunte. Al punto che Uneba Veneto ha voluto e dovuto organizzare due distinte edizioni del percorso formativo, dopo che i posti per la prima sono andati rapidamente esauriti. Ciascuna ha avuto un numero limitato di partecipanti (circa una ventina): una scelta fatta a loro vantaggio, per permettere un adeguato approfondimento e il dialogo tra i partecipanti.

Del resto, proprio il confronto tra le esperienze degli enti e le diverse situazioni vissute è stato cuore del corso, incentrato sull'applicazione concreta del contratto, che va al di là della sua formulazione testuale: avere a disposizione il testo di questo contratto non è di per sé garanzia di tutela per l'ente o di corretta applicazione dello strumento.

Il primo percorso formativo si è svolto il 2 e l'8 febbraio, il secondo il 24 febbraio e il 3 marzo. A condurre gli incontri sono stati l'avvocato Massimo De Martini, titolare dello studio legale De Martini Ferrante di Padova e la dottoressa Giorgia Burattin di Uneba Veneto.

Il nuovo modello di contratto di accoglienza, è stato sottolineato, presuppone un cambio di mentalità negli enti e nel personale impegnato in quest'ambito. Non a caso nel corso degli incontri fitto è stato il dibattito, con confronti e chiarimenti.

Molte sono state anche le richieste di approfondimento formulate dai partecipanti. Per soddisfarle, Uneba Veneto ha in programma un nuovo incontro con l'avvocato De Martini, incentrato su difficoltà e dubbi sorti una volta iniziata l'applicazione pratica del contratto nella prassi quotidiana dell'ente.

Per informazioni sul modello di contratto di accoglienza contattare Uneba Veneto allo 049 6683012 o [info@uneba.org](mailto:info@uneba.org)

(\*) redazione [www.uneba.org](http://www.uneba.org)



nuova  
proposta

# IL PUNTINO AL CENTRO DEL BERSAGLIO

*Alcuni pensieri in margine al tema dell'impresa sociale e -soprattutto- agli attuali inascoltati discorsi sulle priorità che dovrebbero accompagnare l'azione politica.*

Alcuni anni fa all'allora sindaco Rudolph Giuliani propose di applicare un modello matematico per misurare la felicità dei cittadini di New York e adempiere così a un "comandamento" della Costituzione USA.

Voleva essere il tentativo di una risposta pratica all'affermazione del principio secondo il quale - così sostengono alcuni commentatori - questa singolarità della Costituzione americana vuole dirci che è compito *naturale* dello Stato democratico evitare il dolore ai cittadini, a tutti i cittadini. A tale orientamento costituzionale si salda la tesi dell'economista-filosofo Amartya Sen, secondo il quale *lo Stato democratico ha la missione* - a prescindere da valutazioni morali e in linea con necessità di puro calcolo - *di rendere migliore la vita, minore la sofferenza e, tra tutte le sofferenze, minore l'angoscia del lavoro che scompare.*

Al fluire del lavoro lo Stato democratico aggrancia quindi la propria possibilità di sopravvivere come tale.

Questa costruzione, affascinante ma lontana come una teoria non verificata, sembra attingere forza dagli eventi attuali che mettono a fuoco il tema del lavoro come il puntino al centro del bersaglio.

E' stato detto che il cemento dell'Europa da unire si chiama *lavoro* prima ancora che Maastricht; resta, ovviamente, l'importanza del trattato ma gli va fatta una cura di "ricostruzione sociale", in modo che l'Europa Unita rediga i propri bilanci assumendo co-

me valori quello della moneta - giustamente - e quello che va attribuito alle attese della persona umana - l'occupazione prima di tutto - così che l'attenzione che merita il *signor marco* (nel senso di valuta) non risulti maggiore di quella che compete al *Signor Rossi* (nel senso di individuo).

E qui la tesi sviluppata dai commentatori anticipa gli estensori dei nuovi programmi europei, lasciando intravedere una formula nella quale il lavoro non è il frutto spontaneo del mercato né la creatura artificiale di un governo. E' piuttosto il frutto della cooperazione tra settore pubblico, settore privato e governo, fondata su alcuni importanti orientamenti indicati, prima di altri, dalla società civile e soprattutto dal volontariato il quale, in ogni democrazia industriale, ha catalogato vaste zone vuote; territori bradi in cui l'intervento è necessario ma privo di interesse per i privati (che hanno come principale obiettivo il profitto) e troppo complicato per i governi (impastoiati da pesanti burocrazie).

Formulato in questa maniera il discorso può risultare fuorviante (è stato ripetuto che il volontariato non è un creatore di posti di lavoro, così come, invece, può esserlo l'impresa sociale), interessa però constatare che certe idee sul primato delle quotazioni della persona rispetto a quelle dei titoli di credito sono riuscite ad aprirsi un piccolo varco anche nelle strategie di chi è chiamato a programmare l'Europa del duemila.

G. Paolo Manganuzzi



nuova  
**proposta**

# Norme giuridiche - Giurisprudenza - Consulenza

a cura dell'avv. Giacomo Mari

n.140

## REGIONE LAZIO - REQUISITI IN DEROGA AI REQUISITI INTEGRATIVI PREVISTI DALLA DGR 1305/2004, SEZIONE III - STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 4 DELLA LR 41/2003

**(Deliberazione Giunta regionale n. 17 del 21 gennaio 2011)**

Con la deliberazione in parola la Giunta regionale ha stabilito requisiti strutturali integrativi in deroga rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1305/2004, relativamente alle case di riposo per anziani pubbliche funzionanti, a quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 41/2003, nonché alle case di riposo che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nelle quali l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla suddetta deliberazione è impraticabile per motivi di ordine tecnico o risulta praticabile solo a fronte di una diminuzione della capacità ricettiva con conseguente rischio di non garantire il soddisfacimento dei bisogni assistenziali. Per dette case di riposo, e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti strutturali integrativi derogatori rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione n. 1305/2004: le strutture con capacità ricettiva superiore a quella massima prevista dalla Legge regionale n. 41/2003 possono mantenere tale capacità, ma non aumentarla in nessun caso; le camere da letto organizzate con tre o quattro posti letto possono mantenere tale ricettività fino a un massimo di quattro posti letto; la superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per la civile abitazione, esclusi i servizi igienici ad esse annessi, è di mq. 9 per un posto letto e di mq. 14 per due posti letto, con l'aggiunta di ulteriori mq. 6 a posto letto qualora ci siano stanze con posti letto superiori a due; le camere da letto che non hanno il servizio igienico direttamente collegato alle stesse devono essere comunque dotate di un servizio igienico di riferimento per un massimo di quattro anziani aduso esclusivo degli stessi.

La deliberazione ha stabilito altresì che le strutture a carattere comunitario per anziani, autorizzate ai sensi del Decreto n. 308/2001 nella fase transitoria di cui all'art. 14, comma 1 della Legge regionale n. 41/2003, con ricettività fino a 20 posti, possono mantenere tale ricettività adeguandosi ai requisiti in deroga previsti per le case di riposo; che al fine di garantire le prestazioni erogate nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani funzionanti e in quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 41/2003, nonché per le stesse strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge, in luogo della figura dell'Operatore socio-sani-

tario, individuato come unico profilo assistenziale con competenze integrate sociali e sanitarie, può proseguire lo svolgimento dell'attività, limitatamente all'esercizio delle prestazioni socio-assistenziali, il personale attualmente operante con esperienza lavorativa nel campo almeno quinquennale, opportunamente documentata ai sensi della normativa vigente, nonché il personale in possesso dell'Attestato di qualificazione di "Operatore Socio Assistenziale" (OSA), di "Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari" (ADEST) o di "Operatore Tecnico addetto all'Assistenza" (OTA) sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi di qualificazione e riqualificazione; che i requisiti richiesti per la figura del Responsabile si intendono soddisfatti, in assenza del diploma di laurea, dall'espletamento dell'attività in detto ruolo per almeno dieci anni o dal possesso di un diploma di laurea con almeno cinque anni di attività in detto ruolo, fermo restando l'obbligo di documentare adeguatamente dette attività.

Nel contempo, per tutte le strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio-assistenziali per anziani pubbliche funzionanti e per quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 41/2003, nonché per le stesse strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, resta fermo il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e non derogati.

## REGIONE TOSCANA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 82 (ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO)

**(Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 20 settembre 2010)**

Per effetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 49/2010, dopo l'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 ("Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato") è inserito l'art. 3 bis del seguente tenore: "(Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento).

1. È istituita presso la giunta regionale la commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento, di seguito denominata commissione.
2. La commissione è composta da:
  - a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;
  - b) il dirigente regionale del settore competente per materia;
  - c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui all'art. 17 e seguenti del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R ("Regolamento di attuazione dell'art. 62 della leg-

ge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), designato da ciascun coordinatore di area vasta.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla giunta regionale; a tali fini la commissione tiene conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 15/R/2008;
- b) proposte alla giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).

4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, nè di presenza nè di carica, in quanto l'attività rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*«Disciplina del servizio sanitario regionale»*) e dell'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (*«Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»*), la giunta regionale può adottare le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla commissione e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.».

Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 82/2009 è aggiunto l'art. 1 bis del seguente tenore: «Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l'attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l'indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010.

Dopo il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 82/2009 è aggiunto l'art. 1-ter del seguente tenore: «Il piano di adeguamento di cui al comma 1-bis, non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centotanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso.

Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 82/2009 è aggiunto il comma 1 bis avente il seguente tenore: Nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento di cui all'art. 12, comma 1-bis, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti.

## **REGIONE VALLE D'AOSTA - TESTO UNICO IN MATERIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI**

**(Legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 – Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Valle d'Aosta n. 35 del 24 agosto 2010)**

Con la Legge regionale n. 23/2010 viene dettata la disciplina relativa agli interventi economici erogati dalla Regione

per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità, in conformità di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Tali interventi economici vengono erogati al fine di prevenire, superare, ridurre e rimuovere le condizioni di bisogno e gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono provocare situazioni di difficoltà e di emarginazione negli ambienti di vita, studio e lavoro, concorrendo a rendere effettivo il diritto al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere psicofisico.

Gli interventi, che sono diretti a sostenere le famiglie nel fare fronte al mantenimento ed alla crescita dei figli; al sostegno nella cura di persone non autosufficienti ed alle situazioni di difficoltà economica in genere, possono consistere in assegni di cura e per l'autonomia; in titoli per l'acquisto di servizi, denominati anche voucher, nonché in contributi economici.

Gli interventi del primo tipo sono erogati alle persone interessate, qualora siano in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato o qualora siano titolari di progetti di autonomia; alle famiglie, anche non legate da vincolo di parentela con il beneficiario dell'assegno, che garantiscono direttamente o tramite assistenti personali le prestazioni socio-assistenziali previste dal piano assistenziale individualizzato, per consentirne la permanenza a domicilio, purché abbiano relazioni di fiducia con la persona da assistere; alle famiglie o comunità di tipo familiare che accolgono minori in affidamento.

Gli interventi del secondo tipo sono invece finalizzati all'acquisto di specifiche prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-educativo erogate da personale competente.

Infine gli interventi del terzo tipo consistono in erogazioni in denaro al fine di migliorare la qualità della vita e consentire il raggiungimento di condizioni minime di autonomia o di autosufficienza.

In ogni caso gli interventi previsti dalla legge possono avere carattere di

- a) continuità di breve e medio periodo, qualora siano finalizzati all'integrazione del reddito del nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari;
- b) straordinarietà, immediatezza e temporaneità per far fronte a situazioni di emergenza;
- c) specificità, in quanto finalizzati ad esigenze e bisogni particolari.

Le misure previste dalla legge possono consistere

A) nell'erogazione di un assegno post natale in favore dei minori residenti nel territorio regionale, di età compresa tra zero e tre anni e per i primi tre anni di vita, a sostegno delle maggiori spese che le famiglie devono affrontare a seguito della nascita di un figlio, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale il contributo è concesso in favore di minori di età compresa tra zero e cinque anni.

B) Nell'erogazione di un voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta re-

gionale, in favore delle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare; tale voucher è erogato esclusivamente per il servizio reso dalle tate familiari iscritte al registro regionale previsto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (*"Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4"*).

C) Nell'erogazione di assegni di cura per l'affidamento familiare a parenti o a terzi a carattere residenziale diurno o notturno, nonché per la collocazione presso comunità di tipo familiare o presso gruppi appartamento.

Gli assegni di cura sono concessi in favore di minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*"Diritto del minore ad una famiglia"*), siano allontanati dal nucleo d'origine e affidati, temporaneamente, ad altra famiglia o comunità di tipo familiare o a gruppo appartamento, al fine di assicurarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente; giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare; giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età; gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali; gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.

La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui il minore è affidato l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari; tale assegno è erogato, su istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, con cadenza mensile per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) residenza del minore nel territorio regionale;
- b) residenza del genitore affidatario del minore o di altro soggetto cui il medesimo è affidato da almeno due anni nel territorio regionale;
- c) possesso da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore di un valore dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente non superiore al valore definito con deliberazione della Giunta regionale;
- d) esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dei competenti organi giudiziari, che stabilisca le modalità e l'importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore;

e) esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato.

L'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore è subordinata alla dichiarazione, da parte del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, di surrogazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile ed alla comunicazione a quest'ultimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, della medesima dichiarazione. Il genitore affidatario o altro soggetto cui è affidato il minore deve comunicare alla struttura regionale competente, entro dieci giorni dal suo verificarsi ed a pena di decadenza dal diritto di percepire il contributo, l'adempimento da parte dell'obbligato, nonché qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, della propria situazione personale ed economica potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di mantenimento.

La legge prevede inoltre l'erogazione:

- a) di voucher, il cui importo è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la partecipazione dei minori residenti nel territorio regionale a soggiorni di vacanza estivi organizzati con finalità di socializzazione da enti pubblici o privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio Regionale;
- b) di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico, da parte di minori residenti nel territorio regionale o minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale, di collegi e convitti, nonché di servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale;
- c) di contributi a favore di giovani adulti residenti nel territorio regionale di età compresa tra diciotto e ventuno anni, che si trovino in situazione di disagio ed a rischio di devianza o marginalità, siano in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, nell'ambito di un progetto finalizzato a facilitare il raggiungimento dell'autonomia.

La legge prevede altresì l'adozione di interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica; tali interventi possono consistere in contributi erogati in favore delle famiglie residenti nel territorio regionale, che si trovino in condizioni disagiate, per un periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

Nel caso in cui la famiglia sia composta esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni; da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (*"Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti"*) i contributi sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare e a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono invece escluse dalla fruizione dei contributi le famiglie per le quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'indicatore regionale della situazione economica superiore all'importo periodicamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale; le famiglie di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o al-

tri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore all'importo definito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; le famiglie di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati; le famiglie i cui membri abbiano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale; le famiglie che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'art. 3, 3° comma, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo; le famiglie di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato; le famiglie di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza; le famiglie di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda; le famiglie ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto.

Tra gli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica rientrano anche:

- a) l'erogazione di contributi a carattere straordinario in favore delle famiglie, destinati in particolare ad esigenze di tutela dei minori residenti nel territorio regionale, che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare; temporaneamente presenti nel territorio regionale che si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza;
- b) contributi straordinari per spese sanitarie erogati in favore delle famiglie residenti nel territorio regionale, per spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere.

Possono beneficiare di tali contributi le famiglie il cui valore della situazione economica di cui all'art. 4 della legge, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi l'importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale; in ogni caso i contributi non sono concessi per spese derivanti dal ricorso a cure non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o

regionale, nonché per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale a qualunque titolo di contributi, comunque denominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi.

In ultimo la legge prevede degli interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti consistenti in:

- a) assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione;
- b) contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative;
- c) voucher per l'acquisto di servizi;
- d) contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale;
- e) contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente.

Gli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione sono erogati in favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, al fine di garantire la permanenza a domicilio ed evitare l'istituzionalizzazione delle medesime.

Tali assegni sono erogati per il pagamento di assistenti personali assunti direttamente dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari; al fine di riconoscere il lavoro di cura garantito dai familiari della persona non autosufficiente; al fine di riconoscere il lavoro di cura garantito da famiglie anche non legate da vincoli di parentela con la persona non autosufficiente, purché abbiano relazioni di fiducia con la stessa.

I contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative sono erogati per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative pubbliche o private a favore di persone non autosufficienti affette da gravi patologie invalidanti, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.

I voucher per l'acquisto di servizi sono erogati a favore di persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*), ovvero ultrasessantacinquenni non autosufficienti; il voucher deve essere utilizzato dal soggetto avente diritto per l'acquisto di servizi pubblici o privati finalizzati

a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con altri interventi economico-assistenziali spettanti al richiedente, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

I contributi a favore di soggetti con disabilità di tipo sensoriale sono erogati in favore di persone, residenti nel territorio regionale, che presentino una disabilità sensoriale certificata dalle commissioni mediche collegiali di cui agli artt. 4 e 5 della Legge regionale n. 11/1999 che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi specifici per la tipologia di disabilità, anche al di fuori del territorio regionale; tali contributi sono concessi fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.

I contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente sono invece erogati a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e favorire la partecipazione alla vita sociale, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

# QUOTE ADESIONE UNEBA ANNO 2011

## QUOTE NAZIONALI

Valide per: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

- Scuole materne, euro 50
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 130
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 165
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320
- Sostenitori, euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma, utilizzando bollettini postali o con bonifico postale. Codice Iban: IT45 Z076010320000018680009
- sul conto corrente bancario 90490/97 presso Banca Intesa Sanpaolo, ag. 113 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT68 R0306905041000009049097

*Si raccomanda, al momento del pagamento, di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente, onde evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.*

## QUOTE REGIONE LIGURIA

(comprensiva della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 230
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 265
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 470
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 540
- Sostenitori, euro 850

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 43151281 intestato a Uneba - Via Pisa, 9/1 - 16146 Genova. Per informazioni: info@unebaliguria.it

## QUOTE REGIONE CALABRIA

La quota regionale annua è da sommare alla quota nazionale.

- per enti che erogano servizi a carattere sociale: euro 5 a posto letto
- per enti che erogano servizi a carattere sociosanitario: euro 10 a posto letto
- per enti e associazioni di volontariato: 100 euro

Le quote devono essere versate sul conto corrente bancario presso Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Santa Maria, interessato a Federazione regionale Uneba Calabria, Iban IT56B0525604401000000926170.

E' possibile versare assieme quota nazionale e quota regionale a Uneba Calabria, specificandolo nella causale. Per informazioni: Massimo Torregrossa, segreteria Uneba Calabria, mtorregrossa@betania.it, 0961 763169

## QUOTE REGIONE LOMBARDIA

(comprensiva della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 90
- Istituti per minori con meno di 50 assistiti, euro 200
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 430
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 470
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 750

- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 950
- Sostenitori, euro 1400

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 17738204 intestato a Uneba - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
- sul conto corrente bancario intestato a Uneba Lombardia presso Credito Artigiano, agenzia di via Larga 7, Milano. Codice Iban: IT45 X035120160200000088126

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Uneba Lombardia, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Tel. 02.7200.20.18 - 02.8556.361 fax 02.8556.361, uneba.milano@tin.it

## QUOTE REGIONE PIEMONTE

(comprensiva della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 220
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 280
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 450
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 550
- Sostenitori, euro 1200

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 97389514 intestato a Uneba - Ass. Prov. TO - via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 - 10152 - Torino. Codice Iban: IT55V0760101000000097389514.

Per informazioni contattare Uneba Piemonte: 011 5225560, info.piemonte@uneba.org

## QUOTE REGIONE TOSCANA (comprensiva della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 55
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 150
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 185
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 290
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 340
- Sostenitori, euro 650

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma

## QUOTE REGIONE VENETO

Per chi si iscrive per il primo anno a Uneba Veneto le quote sono ridotte del 50%.

- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 410. Primo anno: euro 205
- Istituti da 50 a 99 assistiti, euro 765. Primo anno: euro 385
- Istituti da 100 a 199 assistiti, euro 1170. Primo anno: euro 585
- Istituti oltre i 200 assistiti, euro 1520. Primo anno: euro 760
- Sostenitore, euro 2500

Le quote di iscrizione vanno versate con bonifico bancario a favore di Uneba - Federazione Regionale Veneto, Codice IBAN: IT28 E033 5901 6001 0000 0001 599 c/o Banca Prossima; causale: iscrizione Uneba 2011.

Su [www.uneba.org](http://www.uneba.org) troverete la scheda di iscrizione, da inviare, assieme a copia dell'avvenuto bonifico, a [info.veneto@uneba.org](mailto:info.veneto@uneba.org) o al fax 049 7985277.

Per informazioni: 049 6683012, [info.veneto@uneba.org](mailto:info.veneto@uneba.org)

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

## LE STAGIONI

*Non le fa il contadino;  
vengono, e lui le aiuta.  
Si orientano tutte verso l'estate,  
verso i giorni della maturazione.  
Così fa la storia.*

**Giorgio La Pira**

*nuova*  
**proposta**

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

**Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO**

**Redazione ed Amministrazione:** 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: [info@uneba.it](mailto:info@uneba.it) - sito internet: [www.uneba.org](http://www.uneba.org)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307